

DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO AREA COMMERCIO S. AREE PUBBLICHE - SANITA' AMM.VA

ATTO N. DD 768

Torino, DEL 06/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MERCATI CITTADINI - EMERGENZA COVID 19 - SOSPENSIONE COMPUTO ASSENZE AI FINI DECADENZA POSTEGGIO

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 4 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data che detta misure atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale;

Rilevato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30/01/2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato che si riscontrano situazioni nelle quali alcuni operatori hanno comunicato di non poter rientrare in Italia in quanto bloccati all'estero dove si erano recati per ragioni familiari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'articolo 16, comma 11 del vigente Regolamento per la disciplina del commercio (n. 305) che prevede che non sono oggetto di computo, ai fini della decadenza dal posteggio, le astensioni dall'attività commerciale determinate da eventi naturali eccezionali che non hanno consentito lo svolgimento del mercato, per il quale sono da ritenere giustificate le assenze dei concessionari dei posteggi nei mercati cittadini a far data dal 1/02/2020 e fino a cessata emergenza Covid-19 che sarà dichiarata con provvedimento governativo;

Viene fatta salva l'applicazione dell'articolo 22, comma 6 che prevede che il canone di occupazione di posteggio è dovuto indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate di cui al precedente articolo 16 (omissis...).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

- 1. di stabilire che si ritengono giustificate le assenze dei concessionari dei posteggi nei mercati cittadini a far data dal 1/02/2020 e fino a cessata emergenza Covid-19 che sarà dichiarata con provvedimento governativo;
- 2. di fare salva l'applicazione dell'articolo 22, comma 6 che prevede che il canone di occupazione di posteggio è dovuto indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate;
- 3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

IL DIRIGENTE (S. AREE PUBBLICHE - SANITA'
AMM.VA)
Fto Roberto Mangiardi